

# GLOSSARIO

## 9 LAVORO

Molte voci riportate sono state tratte dal glossario ISTAT pubblicato all'indirizzo Internet <http://www.istat.it/Prodotti-e/rapp2003/volume/glossario>

Alcune altre voci, che riguardano in particolare le tabelle di fonte Osservatorio sul Mercato del Lavoro (Direzione Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte), sono invece reperibili su <http://www.regione.piemonte.it/lavoro/index.htm>

In particolare è poi importante specificare che a partire dal 2004 ISTAT ha avviato la nuova Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro (RCFL), che si caratterizza per la definizione di nuovi criteri di individuazione degli occupati e delle persone in cerca di lavoro e per una profonda riorganizzazione del processo di produzione dei dati.

Le innovazioni apportate comportano inevitabilmente significative interruzioni nella continuità delle serie storiche di tutti gli aggregati e indici economici derivanti dalla precedente Rilevazione Trimestrale sulle Forze di Lavoro (RTFL).

**Apprendista / Apprendistato (lavoratore dipendente)** Il rapporto di apprendistato – denominato tirocinio dal codice civile – è uno speciale rapporto di lavoro in cui il datore di lavoro da un lato si obbliga – oltre che a corrispondere la retribuzione – a impartire, nella sua impresa, all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato; dall'altro consegue il diritto di utilizzare l'opera dell'apprendista nell'impresa.

Secondo la giurisprudenza gli apprendisti non sono lavoratori subordinati in senso tecnico, per cui non possono essere ritenuti né impiegati né operai. È tuttavia invalsa l'abitudine, dal punto di vista della raccolta delle informazioni statistiche, di includere tale categoria tra quelle dei lavoratori alle dipendenze.

**Attività economica (classificazione della)** Classificazione che distingue le unità di produzione secondo l'attività da esse svolta e finalizzata all'elaborazione di statistiche di tipo macroeconomico, aventi per oggetto i fenomeni relativi alla partecipazione di tali unità ai processi economici.

**Cassa integrazione guadagni (Cig)** Strumento attraverso il quale lo Stato interviene a sostegno delle imprese che, a causa delle situazioni di crisi o difficoltà tipizzate dalla legge, sono costrette, momentaneamente, a contrarre o sospendere la propria attività. L'intervento consiste nell'erogazione gestita dall'Inps di una indennità sostitutiva della retribuzione in favore dei dipendenti sospesi dal lavoro o sottoposti a riduzione di orario.

**Categoria professionale / livello nei contratti di lavoro** Suddivisione della classificazione che riguarda l'inquadramento, stabilito dai contratti del personale dipendente, in una certa scala ordinata per livelli di competenza/responsabilità delle mansioni da assegnare. A ciascuna corrisponde una diversa misura tabellare di base. La configurazione delle categorie di inquadramento non è omogenea tra i differenti accordi, essendo denominata talvolta in lettere, altre in numeri romani o arabi, altre volte con assegnazione di una professionalità. Inoltre, l'ordine in cui si presenta la scala classificatoria risulta a volte ascendente e altre discendente.

**Conflitto di lavoro** Vertenza tra i datori di lavoro e i prestatori d'opera che dà luogo a una temporanea sospensione dell'attività lavorativa e/o astensione collettiva dal lavoro

provocata da motivi sia inerenti che estranei al rapporto di lavoro.

**Consigliera di Parità** E' nominata ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le pari opportunità.

A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità e per ciascuno/a di loro un/una supplente, e durano in carica quattro anni.

Tali figure intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici lavorando a stretto contatto rispettivamente con il Ministero del Lavoro (Cons. nazionale), con l'Assessorato al Lavoro (Cons. regionale e provinciale) e con i Centri per l'Impiego. Sono componenti di diritto di tutte le Assemblee istituzionali che si occupano di politiche del lavoro e di quelle che si occupano di pari opportunità.

**Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl)** Accordi e contratti stipulati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con riferimento ai diversi comparti di attività economica.

**Dipendente (lavoratore)** Persona che svolge la propria attività lavorativa in un'unità giuridico-economica e che è iscritta nei libri paga dell'impresa o istituzione, anche se responsabile della sua gestione. Sono considerati lavoratori dipendenti: i soci di cooperativa iscritti nei libri paga; i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai, a tempo pieno o parziale; gli apprendisti; i lavoratori a domicilio iscritti nei libri paga; i lavoratori stagionali;- i lavoratori con contratto di formazione e lavoro; i lavoratori con contratto a termine; lavoratori in cassa integrazione guadagni gli studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione. In alcune fonti viene utilizzata una definizione diversa, che non comprende, ad esempio, i dirigenti.

**Dirigente** Prestatore d'opera subordinato che, quale alter ego dell'imprenditore, è preposto alla direzione di una intera organizzazione aziendale o anche di una branca rilevante e autonoma di questa, ed esplica le sue mansioni con generale supremazia e con ampi poteri di autonomia e di determinazione.

**Disoccupato di lungo periodo** Persona in cerca di occupazione da almeno dodici mesi.

**Durata prevista delle assunzioni nel lavoro interinale** Si riferisce, appunto, ai termini di scadenza del contratto iniziale registrato dal Centro per l'Impiego. E' un dato grezzo, che in pratica può essere modificato sia da una interruzione precoce del rapporto per dimissioni o risoluzione nel periodo di prova, sia da una proroga al momento della scadenza, ma che fornisce una prima indicazione utile sulla consistenza del lavoro proposto.

**Forze di lavoro** Comprendono le persone occupate e quelle in cerca di occupazione (disoccupate).

**Impiegati** Dipendenti (vedi definizione) a cui è assegnata l'esplicazione continuativa e sistematica di un'attività di concetto o di ordine, diretta a sostituire, integrare o comunque coadiuvare quella dell'imprenditore nella funzione dell'organizzazione e controllo per il conseguimento delle finalità dell'impresa.

**Indipendente (lavoratore)** Persona che svolge la propria attività lavorativa in un'unità giuridico-economica senza vincoli di subordinazione. Sono considerati lavoratori indipendenti:

- i titolari, soci e amministratori di impresa o istituzione, a condizione che effettivamente lavorino nell'impresa o istituzione, non siano iscritti nei libri paga, non siano remunerati con fattura, non abbiano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- i soci di cooperativa che effettivamente lavorano nell'impresa e non sono iscritti nei libri paga;
- i parenti o affini del titolare, o dei titolari, che prestano lavoro senza il corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale né il versamento di contributi.

**Interinale (lavoratore)** Persona assunta da un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo (impresa fornitrice) la quale pone uno o più lavoratori a disposizione di un'altra unità giuridico – economica (impresa o istituzione utilizzatrice) per coprire un fabbisogno produttivo a carattere temporaneo.

**Liste di mobilità** Le liste di mobilità sono state istituite dalla L.223/1991: vi vengono iscritti i lavoratori licenziati dalle imprese con più di 15 dipendenti, sulla base della procedura individuata al Capo II della predetta Legge. I lavoratori collocati in mobilità perdono ogni rapporto con il datore di lavoro e fruiscono di un'indennità, rapportata al trattamento di integrazione salariale a cui avrebbero diritto, per un periodo variabile a seconda dell'età: fino a 12 mesi per i soggetti con meno di 40 anni, fino a 24 mesi per i soggetti da 40 a 49 anni, fino a 36 mesi per i soggetti di 50 anni e oltre, ulteriormente prorogabile in determinate aree territoriali e per specifiche categorie di lavoratori. Le persone inserite nelle liste di mobilità fruiscono di agevolazioni all'assunzione. In caso di assunzione a tempo determinato, l'iscrizione alle liste e la corresponsione dell'indennità spettante vengono sospese fino al completamento dell'esperienza lavorativa, dopodiché la decorrenza riprende fino al raggiungimento del numero di mesi di mobilità previsti dalla normativa, salvo proroga o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La L.236/1993 ha esteso la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità anche ai dipendenti di imprese fino a 15 addetti che perdano il posto di lavoro, o a lavoratori a cui non spetti comunque l'indennità di mobilità prevista dalla L.223/91, purché il loro licenziamento sia connesso a riduzione di personale, trasformazione o cessazione dell'attività dell'azienda.

**Occupati** Comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:

- hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;
- hanno svolto almeno un'ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;
- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi, oppure se durante l'assenza continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l'attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi.

**Operai** Dipendenti (vedi definizione) adibiti a mansioni prive del requisito della specifica collaborazione propria della categoria impiegatizia, caratterizzate, per contro, dall'inerenza al processo strettamente produttivo dell'impresa anziché a quello organizzativo e tecnico-amministrativo. Nell'ambito della categoria degli operai si possono distinguere gli operai specializzati, gli operai qualificati e gli operai comuni. La contrattazione collettiva ha inoltre istituito le cosiddette categorie speciali o intermedie

alle quali appartengono gli operai che: esplicano mansioni superiori a quelle degli operai ai quali è attribuita la più elevata qualifica; sono adibiti a mansioni di particolare fiducia o responsabilità; guidano e controllano il lavoro degli altri operai con apporto di competenza tecnico-pratica.

**Ore di cassa integrazione guadagni** Ore complessive di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, di cui le imprese hanno usufruito nel mese di riferimento dell'indagine.

**Persone in cerca di occupazione** Comprendono le persone non occupate tra 15 e 74 anni che: hanno effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono l'intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive all'intervista; oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell'intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive all'intervista, qualora fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro.

**Posizione nella professione** Posizione definita sulla base del livello di autonomia/responsabilità e della funzione di ciascuna persona espletante un'attività economica in rapporto all'unità locale in cui viene svolta l'attività stessa. Le posizioni sono raggruppate in: lavoratori autonomi o indipendenti; lavoratori dipendenti.

**Quadri** Prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza al fine dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.

**Tasso di attività** Rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione di 15 anni e più.  $\text{forze di lavoro} / \text{popolazione di 15 anni e più}$

**Tasso di disoccupazione** Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro.  $\text{persone in cerca di occupazione} / \text{forze di lavoro}$

**Tasso di occupazione** Rapporto tra gli occupati e la popolazione di 15 anni e più.  $\text{occupati} / \text{popolazione di 15 anni e più}$